

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3923

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BELCI, BOLOGNA e BORGHI**

*Presentata il 17 marzo 1967*

**Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550,  
e agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La provincia di Trieste, a seguito del Trattato di pace, è stata praticamente smembrata per cui oltre al comune capoluogo, fanno parte del territorio della provincia, appena altri cinque comuni di minima entità.

Questa situazione territoriale ha, evidentemente, delle logiche conseguenze sul piano scolastico ed in particolare sulla strutturazione del ruolo organico della scuola elementare. Infatti sul totale di 807 posti del ruolo del Provveditorato di Trieste, ben 723 sono nel comune capoluogo ed appena 84 negli altri comuni.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, i maestri del ruolo in soprannumero sono immessi nel ruolo normale nel limite di tre quarti dei posti disponibili ogni anno nei vari comuni, escluso il capoluogo di provincia. In tal modo a Trieste, in cui le scuole sono situate quasi interamente nel capoluogo, si rendono vacanti al fine suddetto appena due o tre posti all'anno.

Ciò rende praticamente inoperante quanto previsto dagli articoli sopra richiamati, determinando una situazione che, di anno in anno, diventa sempre più difficile.

Infatti, dal 1955 ad oggi, hanno conseguito il passaggio appena ventinove interessati e ne rimangono in attesa perfino alcuni del concorso 1957 e tutti coloro che hanno vinto i successivi concorsi.

Risulta, pertanto, evidente la situazione di svantaggio in cui si trovano i maestri iscritti nel ruolo in soprannumero della provincia di Trieste, rispetto a quelli di altre province nelle quali vi sono più possibilità di passaggio dal ruolo in soprannumero al ruolo normale.

Se si considera inoltre che, buona parte degli iscritti nel ruolo in soprannumero non sono dei giovani, ma maestri di ruolo normale titolari in comuni diversi da quello capoluogo, o in altra provincia, che, per ottenere il trasferimento nella città di Trieste, dove risiedono le loro famiglie, hanno dovuto sostenere un nuovo concorso, il problema dei maestri soprannumerari presenta ulteriori aspetti preoccupanti.

D'altra parte è da tener presente che, essendo ormai buona parte degli ottanta posti in organico negli altri comuni della provincia di Trieste coperti con insegnanti residenti negli stessi comuni minori, i quali non hanno interesse a chiedere il trasferimento nel capoluogo di Trieste, fra alcuni anni non si renderà più libero alcun posto nella provincia e quindi i maestri soprannumerari non avranno più alcuna possibilità di passaggio al ruolo normale.

Per ovviare a questa particolare situazione, a parziale modifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 550, che stabilisce la ripartizione dei posti disponibili ogni anno nei co-

muni capoluogo di provincia ed a parziale modifica dell'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, si ritiene necessario che, per la sola provincia di Trieste, nella determinazione dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione dei maestri soprannumerari nel ruolo normale, siano inclusi i posti vacanti nel comune capoluogo che, per le leggi succitate, dovrebbero essere accantonati per i futuri concorsi magistrali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge traduce in termini legislativi la soluzione sopra indicata.

Tale proposta non inficia il principio dell'ammissione in ruolo mediante concorso, né impedisce il bando dello stesso. Solo si avrà che i posti che verranno messi a concorso, se gli onorevoli colleghi approveranno gli articoli della proposta di legge, non saranno quelli di ruolo normale — posti di capoluogo — e quelli del ruolo in soprannumero, ma quelli vacanti e disponibili in comuni diversi dal capoluogo di provincia, e posti del ruolo in soprannumero.

La modifica che si suggerisce, inoltre, favorirà l'applicazione dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, e renderà più scorrevole il nuovo sistema che si è voluto stabilire con tale legge, istituendo la graduatoria provinciale permanente.

La statuizione di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge risulterebbe incompleta se non si stabilissero due altre norme che integrino l'articolo 6 e il comma quarto dell'articolo 4 della citata legge, n. 574.

L'articolo 6 della citata legge n. 574 stabilisce che « nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175 ». Inoltre che « limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziché nella provincia o in una delle province in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge ».

I maestri iscritti nella graduatoria provinciale permanente di Trieste istituita ai sensi del suddetto articolo sono stati 119. Di essi appena 3 nominati in ruolo nella provincia di Trieste; ulteriori 6 in altre province, poiché inclusi pure in quelle graduatorie permanenti. Ne rimangono iscritti 110.

Per questi vi sono scarsissime possibilità nel futuro di essere nominati in ruolo, in quanto, per il meccanismo previsto dalla legge n. 574 e per essere il ruolo organico di Trieste costituito quasi esclusivamente da posti di capoluogo, si renderà vacante per la graduatoria permanente appena e forse un posto all'anno.

Anche con l'applicazione del previsto articolo 1 della presente proposta di legge i posti disponibili a tal fine potrebbero aumentare forse di sole due unità.

Pertanto questi maestri, unicamente per aver partecipato ad un concorso a Trieste anziché in altre province, si vedrebbero di fatto esclusi dalla nomina in ruolo per la limitata possibilità di applicazione a Trieste dell'articolo 6 della citata legge n. 574.

L'articolo 2 della presente proposta di legge mira dunque ad ovviare anche a questo inconveniente ed a stabilire la possibilità per questi insegnanti di essere inseriti in una graduatoria permanente di altra provincia, previa cancellazione da quella di Trieste, rispettando una determinata percentuale di iscrivibilità al fine di evitare il riversarsi degli stessi nelle sole graduatorie delle province viciniori.

Il quarto comma dell'articolo 4 statuisce che « a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale ».

Fino all'entrata in vigore di tale norma e da molti anni, sono state fissate delle disposizioni particolari, nelle ordinanze ministeriali, per il conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari, a favore degli insegnanti non di ruolo residenti nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

La disposizione particolare permette la presentazione della domanda per ottenere l'incarico o la supplenza annuale « in altra provincia oltre che in quella di residenza ».

A partire dal 1° ottobre 1968 i maestri non di ruolo delle province di Trieste e di Gorizia, anche se iscritti nelle graduatorie permanenti, non avranno alcuna possibilità di otte-

nere un incarico o una supplenza annuale per la situazione sopra descritta.

L'articolo 3 della proposta di legge mira a stabilire una eccezione per le due province sopra nominate, rimanendo validi i motivi che finora hanno giustificato l'emanazione di disposizioni eccezionali.

La presente proposta di legge non comporta alcun onere e, per il suo significato politico e umano, siamo sicuri che troverà piena comprensione da parte degli onorevoli colleghi, nei quali poniamo viva fiducia e speranza perché essa venga approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, modificato dalla legge di ratifica 29 giugno 1951, n. 550, si aggiunge il seguente:

« Il terzo dei posti di cui al precedente comma, limitatamente alla provincia di Trieste, viene assegnato non ai vincitori dei concorsi magistrali, ma agli insegnanti del ruolo in soprannumero ai fini dell'ammissione degli stessi, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel ruolo normale previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526 ».

### ART. 2.

All'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, si aggiungono i seguenti commi:

« In sede di prima applicazione della presente legge gli insegnanti non di ruolo, che ai sensi dei precedenti articoli saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente di Trieste, potranno, a domanda da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione entro il 25 luglio 1968, essere iscritti nella graduatoria permanente di un'altra provincia, esclusa quella di Gorizia.

Alla stessa data di iscrizione nella graduatoria di altra provincia saranno cancellati da quella di Trieste.

Il limite massimo di iscrizione nelle diverse graduatorie provinciali rimane fissato nel 5 per cento degli iscritti in ciascuna graduatoria in sede di prima applicazione.

Gli insegnanti non di ruolo compresi nella graduatoria di Trieste potranno indicare a tal fine 15 province in ordine di preferenza. I provveditori agli studi, a seconda del punteggio complessivo già riconosciuto, e dell'ordine di preferenza indicato, iscriveranno i ri-

chiedenti nella graduatoria permanente della propria provincia nei limiti dei posti assegnabili. Qualora nelle province indicate tali limiti fossero superati, il Ministero della pubblica istruzione includerà d'ufficio i richiedenti nelle graduatorie provinciali permanenti di altre province.

ART. 3.

Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, si aggiungono i seguenti:

« Gli insegnanti non di ruolo residenti nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, iscritti nella graduatoria permanente delle rispettive province, possono chiedere l'iscrizione nella graduatoria permanente di un'altra provincia del territorio nazionale italiano, ai fini del conferimento degli incarichi o delle supplenze annuali.

L'iscrizione avviene in una graduatoria aggiuntiva a quella permanente della provincia per la quale si presenta la domanda nell'ordine determinato dal punteggio complessivo già riconosciuto nella provincia di provenienza. La domanda può essere presentata dopo l'espletamento dei concorsi e almeno un mese prima dell'aggiornamento della graduatoria provinciale ».